

Sistema d'informazione Schengen II - Guida all'esercizio del diritto di accesso Sintesi

Le persone i cui dati vengono raccolti, conservati o comunque trattati nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo: «SIS II») godono dei diritti di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente¹. La presente guida illustra le modalità di esercizio dei suddetti diritti.

I. Introduzione al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Il SIS II è un sistema TI su larga scala creato come misura compensativa per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, che mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nei territori degli Stati membri. Il SIS II è attuato in tutti gli Stati membri dell'UE, a eccezione di Cipro, Croazia e Irlanda², nonché nei seguenti quattro Stati associati: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

Il SIS II è un sistema d'informazione che consente alle autorità nazionali di contrasto, giudiziarie e amministrative di eseguire controlli specifici condividendo dati pertinenti. Anche le agenzie europee EUROPOL ed EUROJUST usufruiscono di limitati privilegi di accesso al sistema.

Categorie di informazioni trattate

Il SIS II raggruppa due ampie categorie di informazioni sotto forma, in primo luogo, di segnalazioni di *persone* (ricercate per l'arresto, scomparse, ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario, ai fini di un controllo discreto o specifico, o cittadini di Stati terzi oggetto di una misura di rifiuto di ingresso o di soggiorno nell'area Schengen) e, in secondo luogo, di segnalazioni di *oggetti* (veicoli, documenti di viaggio, carte di credito, a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, oppure di un controllo discreto o specifico).

Base giuridica

A seconda del tipo di segnalazione, il SIS II è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione riguardo alle procedure di segnalazione che rientrano nel titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, ex primo pilastro (in prosieguo, il «regolamento SIS II») oppure dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione per quanto riguarda le procedure che rientrano nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ex terzo pilastro (in prosieguo, la «decisione SIS II»).

¹ Tali diritti sono attribuiti dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), nonché dall'articolo 58 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

² Informazioni risalenti al luglio 2015. Bulgaria e Romania, pur applicando il SIS, continuano ad avere frontiere interne. Il Regno Unito ha accesso al SIS salvo per le segnalazioni finalizzate alla non ammissione nell'area Schengen.

Categorie di dati personali trattati

Se la segnalazione riguarda una persona, le informazioni devono sempre contenere il nome, il cognome ed eventuali «alias», il sesso, un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione e l'azione da intraprendere. Se presenti, la segnalazione può altresì contenere informazioni quali segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; luogo e data di nascita; fotografie; impronte digitali; cittadinanza(e); indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa; ragione della segnalazione; autorità che effettua la segnalazione; connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'articolo 37 del regolamento SIS II o dell'articolo 52 della decisione SIS II.

Struttura del sistema

Il SIS II consta di 1) un sistema centrale («SIS II centrale») e 2) un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, che comunicherà con il SIS II centrale, e 3) un'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale e i sistemi nazionali, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II, che provvede allo scambio di informazioni tra le autorità preposte allo scambio di tutte le informazioni supplementari (uffici SIRENE)³.

II. Diritti riconosciuti a persone i cui dati vengono trattati nel SIS II

In conformità con i principi sulla protezione dei dati, il regolamento SIS II e la decisione SIS II attribuiscono diritti specifici, che sono analizzati di seguito, a tutte le persone i cui dati vengono elaborati in seno al SIS II⁴. Chiunque intenda esercitare uno qualsiasi di tali diritti può rivolgersi alle autorità competenti dello Stato prescelto in cui funziona il SIS II. Tale opzione è possibile in quanto tutte le banche dati nazionali (N.SIS II) sono identiche rispetto alla banca dati del sistema centrale⁵. Questi diritti possono pertanto essere esercitati in qualunque Stato in cui funziona il SIS II, a prescindere dallo Stato membro che ha emesso la segnalazione.

Quando una persona esercita il suo diritto di accesso, di rettifica di dati inesatti e di cancellazione di dati archiviati illecitamente, le autorità competenti sono tenute a fornire una risposta tempestiva. Pertanto, l'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede⁶. L'interessato è inoltre informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede⁷.

Diritto di accesso

Il diritto di accesso consiste nella possibilità, per chiunque lo richieda, di conoscere le informazioni che lo riguardano e che sono conservate in un archivio dati conformemente al

³ I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi nazionali. Il sistema centrale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia). Esso fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II. Un sistema centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del sistema centrale principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede nei pressi di Salisburgo (Austria). Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del suo sistema nazionale e per il collegamento di quest'ultimo al sistema centrale. Esso designa un'autorità, l'ufficio nazionale SIS II (ufficio N.SIS II), che ha la competenza centrale per il rispettivo progetto SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza del suo sistema nazionale.

⁴ Cfr., in particolare, l'articolo 41 del regolamento SIS II e l'articolo 58 della decisione SIS II.

⁵ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento e della decisione SIS II.

⁶ Cfr. l'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento SIS II e l'articolo 58, paragrafo 6, della decisione SIS II.

⁷ Cfr. l'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento SIS II e l'articolo 58, paragrafo 7, della decisione SIS II.

diritto nazionale. Si tratta di un principio fondamentale di protezione dei dati, che consente alle persone cui i dati si riferiscono di esercitare un controllo sui dati personali che si trovano presso terzi. Tale diritto è espressamente previsto dall'articolo 41 del regolamento SIS II e dall'articolo 58 della decisione SIS II.

Il diritto di accesso si esercita nel rispetto della legge dello Stato membro in cui si presenta la richiesta. Le procedure variano a seconda dello Stato, così come le modalità di comunicazione dei dati al richiedente. Uno Stato membro che riceve una richiesta di accesso a una segnalazione da esso non effettuata deve prima dare la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione sull'eventuale divulgazione dei dati al richiedente⁸. L'informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.

Esistono attualmente due tipologie di sistema che disciplinano il diritto di accesso ai dati elaborati dalle autorità di contrasto e, conseguentemente, applicabili anche ai dati SIS. In alcuni Stati membri il diritto di accesso è diretto, mentre in altri è indiretto.

Nel caso di **accesso diretto**, la persona interessata si rivolge direttamente alle autorità in possesso dei dati (polizia, *gendarmerie*, dogana, ecc.). Al richiedente possono essere inviate le informazioni che lo riguardano se la legge nazionale lo consente.

Nel caso di accesso **indiretto**, la persona invia la propria richiesta di accesso all'autorità nazionale incaricata della protezione dei dati dello Stato a cui si presenta la domanda. La suddetta autorità effettua le necessarie verifiche per gestire la richiesta e risponde al richiedente.

Diritto di rettifica e di cancellazione di dati

Il diritto di accesso è integrato da quello di ottenere la rettifica dei dati personali che contengono errori di fatto oppure che sono incompleti, unitamente al diritto di far cancellare dati inseriti illecitamente (articolo 41, paragrafo 5, del regolamento SIS II e articolo 58, paragrafo 5, della decisione SIS II).

In base al quadro giuridico Schengen, solo lo Stato membro che effettua una segnalazione nel SIS II è autorizzato a modificarla o a cancellarla (cfr. l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento SIS II e l'articolo 49, paragrafo 2, della decisione SIS II). Se la richiesta è presentata in uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano alla gestione del caso scambiandosi informazioni e compiendo le verifiche necessarie. Il richiedente è tenuto a indicare i motivi della richiesta di rettifica o di cancellazione dei dati, raccogliendo le informazioni pertinenti a sostegno della stessa.

Mezzi di impugnazione: diritto di presentare ricorso all'autorità garante della protezione dei dati o di avviare un procedimento legale

L'articolo 43 del regolamento SIS II e l'articolo 59 della decisione SIS II prevedono i mezzi di impugnazione disponibili per le persone la cui richiesta non è stata esaudita. Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

⁸ Cfr. l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento SIS II e l'articolo 58, paragrafo 3, della decisione SIS II.

Le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati devono cooperare fra loro per garantire i diritti delle persone cui i dati si riferiscono nel caso in cui esse siano chiamate a occuparsi di un ricorso che presenti elementi di transnazionalità.